aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0340266
del 14/04/2023

WWF Italia
Delegato Liguria
Indirizzo postale:
c/o ACLI
Piazza Marconi 2
17100 Savona

l: 3477915241
Fax: 019/807442
e-mail:
delegatoliguria@wwf.it
wwfsavona@legalmail.it

Prot. 73 ep

Savona, lì 13/04/2023

ALLA REGIONE LIGURIA SETTORE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Oggetto: Verifica di assoggettabilità alla VIA pratica n. 923. Progetto per la realizzazione di una pista per minimoto in loc. Chiapparino nel Comune di Uscio (GE). Osservazioni.

In riferimento all'oggetto, si presentano le seguenti osservazioni/contributi.

Si pongono Distinti saluti.

WWF Italia
Il Delegato Regionale Liguria
Marco Piombo

100% recycled paper

WWF for a living planet®

1) NON CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO (PTCP)

NEL PROCEDIMENTO IN CORSO DEI PARERI FINORA FORNITI SI LEGGE CHE
"L'opera in oggetto non risulta del tutto coerente con l'art. 82 N. di A. vigente P.T.C.P. - Si rileva la necessità che il Comune di Uscio, in termini prodromici all'eventuale ulteriore corso dell'iter procedurale in oggetto, espliciti la compatibilità dell'intervento nel suo complesso in rapporto al quadro programmatorio territoriale e locale, anche in vista di un'eventuale necessità/volontà di attivare apposito procedimento di modifica al vigente P.T.C.P. oppure ricorrere all'istituto della deroga al medesimo strumento, in caso l'opera possa qualificarsi nelle fattispecie previste dall'art. 89 bis.".

Visto che
l'area d'intervento risulta assoggettata al vincolo paesistico-ambientale "generico" imposto a norma del D.L. n. 312/1985, convertito con modificazioni nella L. n. 431/1985, oggi corrispondente al ridetto Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, lett. c), fascia della profondità di 150 metri da corsi d'acqua e lett. g), zone boscate. La stessa area d'intervento risulta classificata dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/1990 e s.m.) nell'Ambito Insediamento Sparsi in regime di Mantenimento IS-MA, art. 49 delle relative norme di attuazione.

RAFFRONTO CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO (PTCP).
Buonaparte dell'area interessata ricade in regime

Assetto insediativo:

- regime IS-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dall'art .49 delle norme di attuazione del PTCP.

- Insediamenti sparsi in regime di mantenimento - IS-MA.
Secondo quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico,
*Tale regime si applica nei casi in cui si riconosce l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientaii, o addirittura funzionale ad essa, un incremento della consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed impianti, sempreché questo non ecceda i limiti di un insediamento sparso***.**

Rammentiamo che Secondo quanto stabilito dall'art. 49, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico*, L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, con particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno*.

Cosa prevede il PTCP per tali tipologie di impianti.

Sezione II - Attrezzature ed impianti soggetti a disciplina speciale
Art. 82
Depuratori, cimiteri e impianti sportivi
1. I depuratori delle acque reflue, i cimiteri e gli impianti sportivi possono essere realizzati, nel rispetto delle specifiche normative loro proprie, in ogni parte del territorio ***purché non assoggettata al regime normativo di CONSERVAZIONE ovvero, se compresa nei sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale da istituirsi mediante apposite leggi regionali, al regime normativo di MANTENIMENTO in relazione a qualsivoglia assetto.***
2. La localizzazione e la progettazione degli impianti di cui al presente articolo devono comunque conformarsi alle disposizioni relative all'assetto geomorfologico nonché salvaguardare le emergenze di carattere storico, artistico-architettonico e naturalistico eventualmente presenti nella zona interessata dall'intervento.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli impianti di motocross, i quali possono essere realizzati soltanto nelle parti di territorio all'uopo contraddistinte nella cartografia Piano con la simbologia AI (Attrezzature ed Impianti).

Per quanto invece la possibilità di poter utilizzare il regime di deroga di cui *all'art. 89 bis*, dove si legge:
CAPO VII DEROGHE
Art. 89 bis
Presupposti e condizioni di derogabilità
1. Le indicazioni di livello locale dei Piano, ad eccezione delle specificazioni di cui all'articolo 5, sesto comma, possono essere derogate a norma della vigente legislazione in materia qualora si tratti:
a) di opere o di interventi attuati da Enti pubblici territoriali sempre che gli stessi non siano assoggettati alla speciale disciplina di cui al Capo precedente;
b) di interventi diretti alla tutela della pubblica incolumità o determinati da cause di forza maggiore.
*2. Le deroghe di cui al comma precedente possono essere assentite a condizione che le opere in progetto non siano incompatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali proprie del Piano****, siano di assoluta necessità o di preminente interesse per la comunità locale e non siano altrimenti localizzabili.***

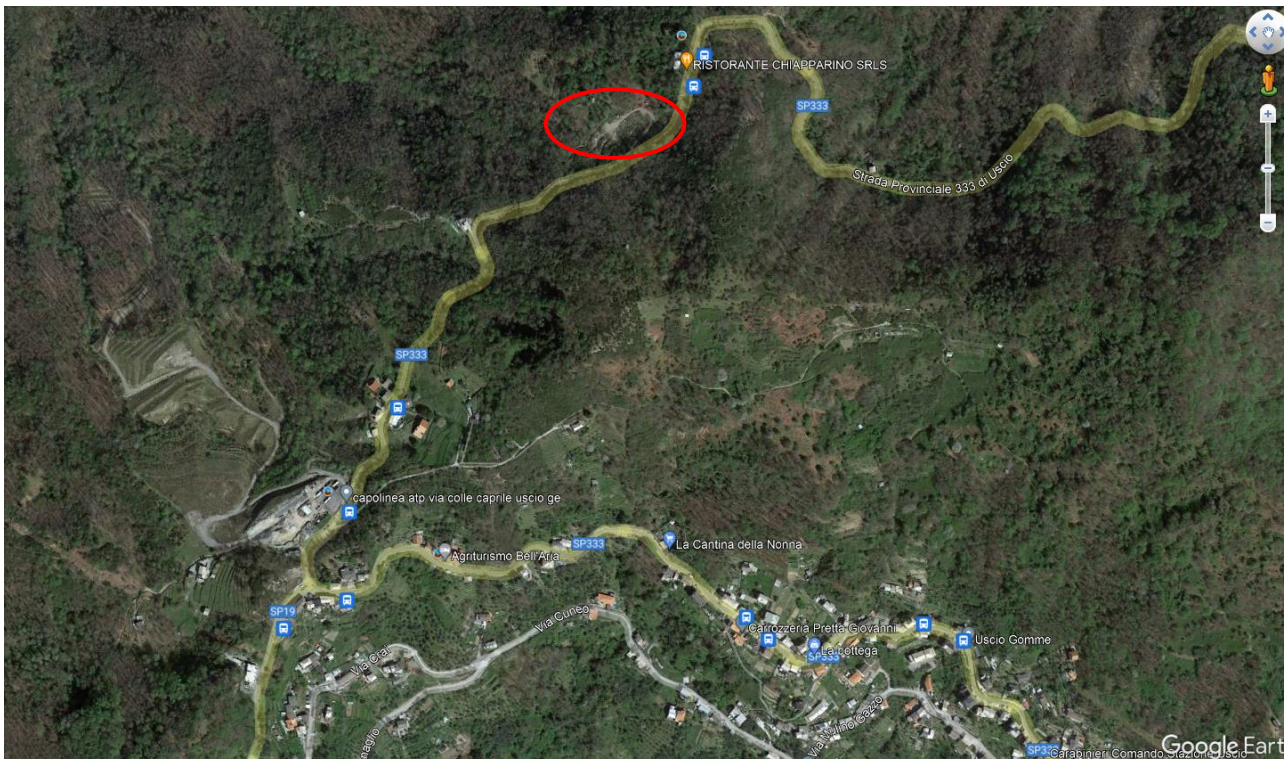
si osserva che tale proposta progettuale non rientri in tali fattispecie indicate al comma 1 e pertanto **si osserva che l'impianto quindi risulterebbe in contrasto con il vigente PTCP e non possa essere oggetto di deroga alcuna !.**

2) PROBLEMATICHE RILEVABILI IN MERITO ALL'IMPATTO ACUSTICO

Nel progetto si legge:

"1.3.1 AMBITO DI INDAGINE E RICETTORI L'ambito di indagine varia in relazione ad ogni componente ambientale e ad ogni tipologia di impatto indotto; è stato comunque preso in considerazione un intorno di almeno 500 m rispetto alla pista in oggetto. Per l'identificazione dei ricettori rispetto agli impatti ambientali indotti dall'attività ricreativa in oggetto, e principalmente identificabili sulle componenti aria e rumore, è stato effettuato nel febbraio 2023 un sopralluogo nell'intorno dell'area sulla quale dovrebbe insistere la nuova pista. Partendo da quanto indicato nella relazione sulla previsione acustica, si è in questa occasione verificato che non insistono abitazioni presenti nelle immediate vicinanze lungo la strada (vedi allegato 1). Per quanto riguarda l'edificio posto nel terreno adiacente, è costituito da una attività produttiva (Trattoria) e da una abitazione, è quindi già di per sé fonte di impatti sulle matrici considerate ed è inoltre in adiacenza ad una viabilità di scarso flusso di traffico. Il ricettore maggiormente impattato risulta, quindi, essere l'attività adiacente alla pista indicata con la lettera A (vedi allegato n. 2)…".

Si osserva che



Area di progetto

Con la nota assunta dalla Regione Prot-2023-212381 il 24/2/2023 l'ARPAL ha inoltre evidenziato quanto segue: "La documentazione esaminata risulta carente, sia dal punto di vista progettuale, che ambientale. Le integrazioni fornite a seguito delle richieste formulate

dalla scrivente Agenzia con nota prot. ARPAL nr. 033993 del 29.11.2022, non risultano sufficienti ad inquadrare l'intervento, né ad escludere eventuali impatti ambientali. Pertanto con le informazioni attuali non è possibile procedere nella valutazione richiesta. A seguire, per le tematiche ambientali prese in esame, si evidenziano gli approfondimenti necessari ai fini istruttori

- Impatto acustico 1. La rumorosità ante operam deve essere nuovamente caratterizzata, considerando oltre al livello anche la durata, in modo da poter determinare l'energia ricevuta e pertanto un indice di Livello sonoro continuo equivalente (LAeq) rappresentativo; 2. Deve essere fornito un approfondimento numerico (anche,

eventualmente, coadiuvato da un modello di simulazione) che quantifichi l'impatto sui recettori in relazione al livello equivalente complessivo ante operam e alla rumorosità di fondo. Considerata la natura di campagna dei luoghi infatti l'attività potrebbe dar luogo ad un disturbo rilevante; 3. Devono essere individuati preventivi interventi di abbattimento acustico da realizzarsi nell'eventualità che le verifiche strumentali post operam (da effettuarsi con impianti a regime e nella configurazione più disturbante) evidenzino il superamento dei limiti di legge;

Osservazioni

Nel seguito si esamineranno l'impatto acustico, l'impatto sulla viabilità, l'impatto sulla salute pubblica alla luce sia delle indicazioni progettuali fornite dal proponente che di alcune sottovalutazioni che rendono il progetto lacunoso con riferimento, in particolare, a quelle attinenti al numero minimo di spettatori da ospitare e conseguentemente alle aree di parcheggio, all'inquinamento da autoveicoli, al maggior rumore prodotto ecc.

La valutazione di impatto acustico non risulterebbe esaustivo nell'indicare le norme di riferimento. Tra le norme citate non compare quella più importante, ovvero l'art. 844 del Codice Civile, che recita "*Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso*".

Per quanto riguarda i rumori il concetto di normale tollerabilità non è stato ben definito dal legislatore ma la dottrina giurisprudenziale ha ormai consolidato l'interpretazione che tale condizione sia rappresentata dal "criterio differenziale" con un limite in orario diurno di 5 dB(A) e 3 dB(A) in orario notturno. Si obietterà che l'art.3 comma 2 del DPR 304/2001 ha stabilito che per le piste motoristiche non si applica l'art.4 del DPCM 14.11.1997 recante valori limite differenziali di immissione, ma tale modifica vale solamente ai fini dell'applicazione del DPCM stesso e non può intendersi estesa anche come modifica del codice civile. Ai sensi dell'art. 844 c.c. sono considerate illecite le immissioni intollerabili, di qualsiasi natura, comprese quelle sonore. Ebbene la legge ed i regolamenti individuano indici e livelli predeterminati il cui superamento produce sicuramente una violazione. Alcune immissioni, pur non oltrepassando la soglia, superano comunque il livello di tollerabilità di cui all'art. 844 c.c.. A tal proposito, si precisa che «il superamento dei livelli massimi di tollerabilità determinati da leggi e regolamenti integrano senz'altro gli estremi di un illecito anche se l'eventuale non superamento non può considerarsi senz'altro lecito,

dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità essere effettuato alla stregua dei principi stabiliti dall'art. 844 c.c.» (Cass. Ord. 18 gennaio 2017 n. 1069).

L'art. 844 c.c. fornisce al magistrato la seguente ulteriore indicazione "Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria.....può tener conto della priorità di un determinato uso" La Corte di Cassazione ha chiarito che il concetto di priorità va inteso quale "preuso" dell'area. In conseguenza chi, ad esempio, acquista una villetta posta in un'area industriale deve prima o poi attendersi possibili immissioni di rumore e, di conseguenza, il concetto di normale tollerabilità sarà abbastanza ampio. Nel caso in esame ci troviamo in presenza dell'ipotesi opposta ovvero quella di un'attività rumorosa che intende installarsi in un'area agricola. Chi ha stabilito la propria residenza in zona lo ha fatto in funzione di una destinazione d'uso pregressa di tipo agricolo/forestale, con bassa presenza di inquinanti, in conseguenza la normale tollerabilità dovrà essere valutata in modo molto più restrittivo. La Corte di Cassazione ha chiarito che il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti e non può prescindere dalla rumorosità di fondo sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati quali intollerabili, sicché la valutazione ex art. 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita da un lato alla sensibilità dell'uomo medio e dall'altro alla situazione locale. Ha inoltre chiarito che il Giudice dovrà tenere conto della gerarchia dei valori costituzionali e della maggiore dignità del diritto alla salute rispetto al diritto di libera iniziativa economica. Per ultimo va osservato che l'art. 659 codice penale sanziona sia il comportamento commissivo volto a produrre rumori molesti sia il comportamento omissivo di chi non lo impedisce. La Corte di Cassazione ha chiarito che affinché possa sussistere il reato penalmente perseguibile è necessario che i rumori arrechino disturbo ad un numero indeterminato di persone oppure danno alla salute.

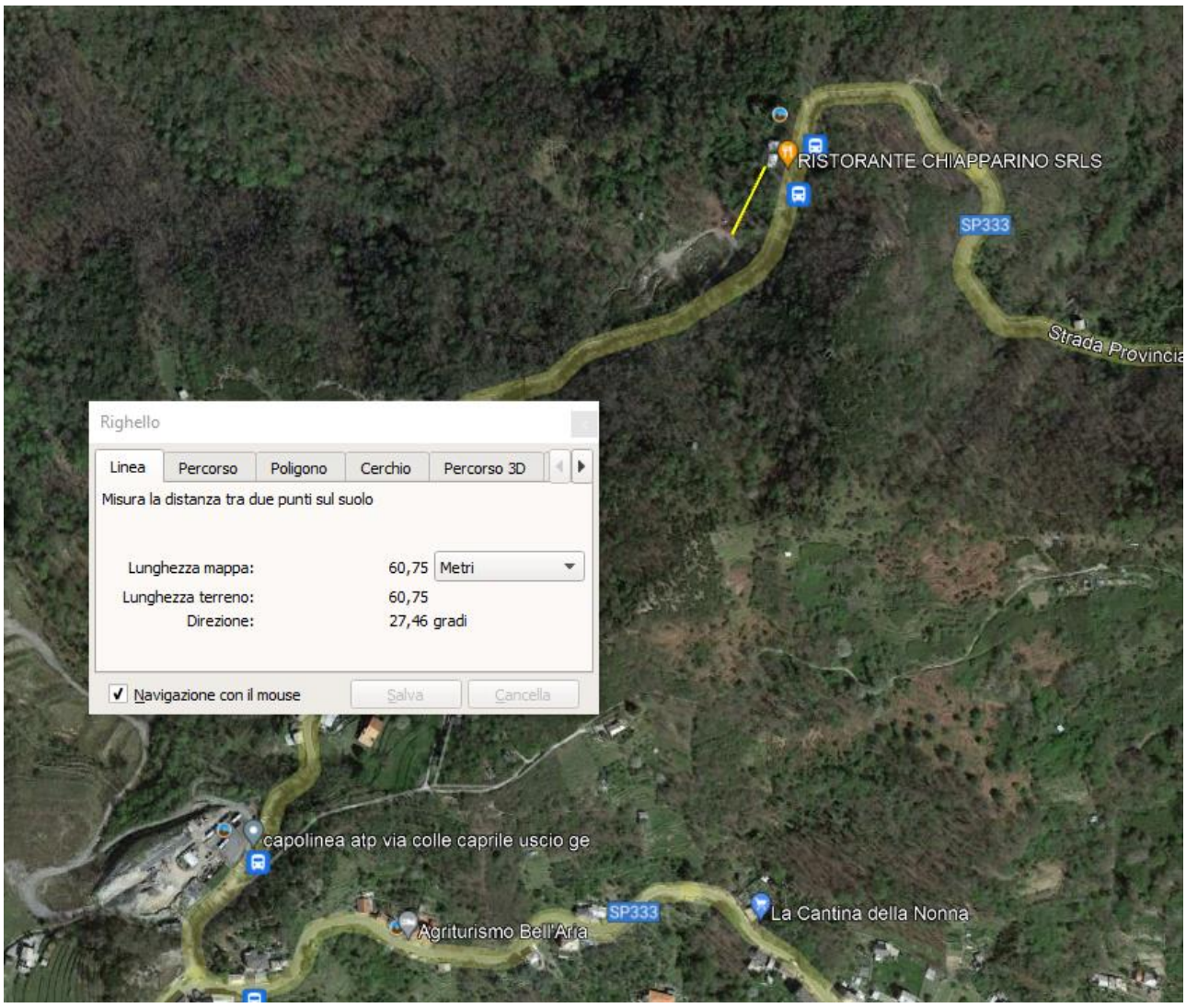
Esaminando l'elaborato di analisi progettuale sembrerebbe che gli effetti del rumore emesso sono ancora molto impattanti in zone esterne all'area di studio e che pertanto la sua definizione non risulterebbe esaustiva. In particolare basta estendere di pochissimo l'area per ricomprendervi i nuclei abitati. Certo questo avrebbe comportato molti più punti di misura e moltissimi ricettori da esaminare, ma avrebbe fornito un quadro molto più reale sull'impatto acustico dell'attività sul territorio e soprattutto sulla popolazione.

In conclusione, pur nell'approssimazione delle valutazioni eseguite, è inevitabile concludere che l'impatto acustico dell'impianto sul nucleo abitato (ma pari conclusioni potrebbero essere raggiunte per le altre frazioni) non è sicuramente trascurabile come asserito dal proponente. Il differenziale acustico generato dal nuovo impianto all'interno delle abitazioni di un elevato ed indeterminato numero di residenti è di molto superiore al limite della normale tollerabilità e quindi potrebbe impattare sulla salute pubblica.

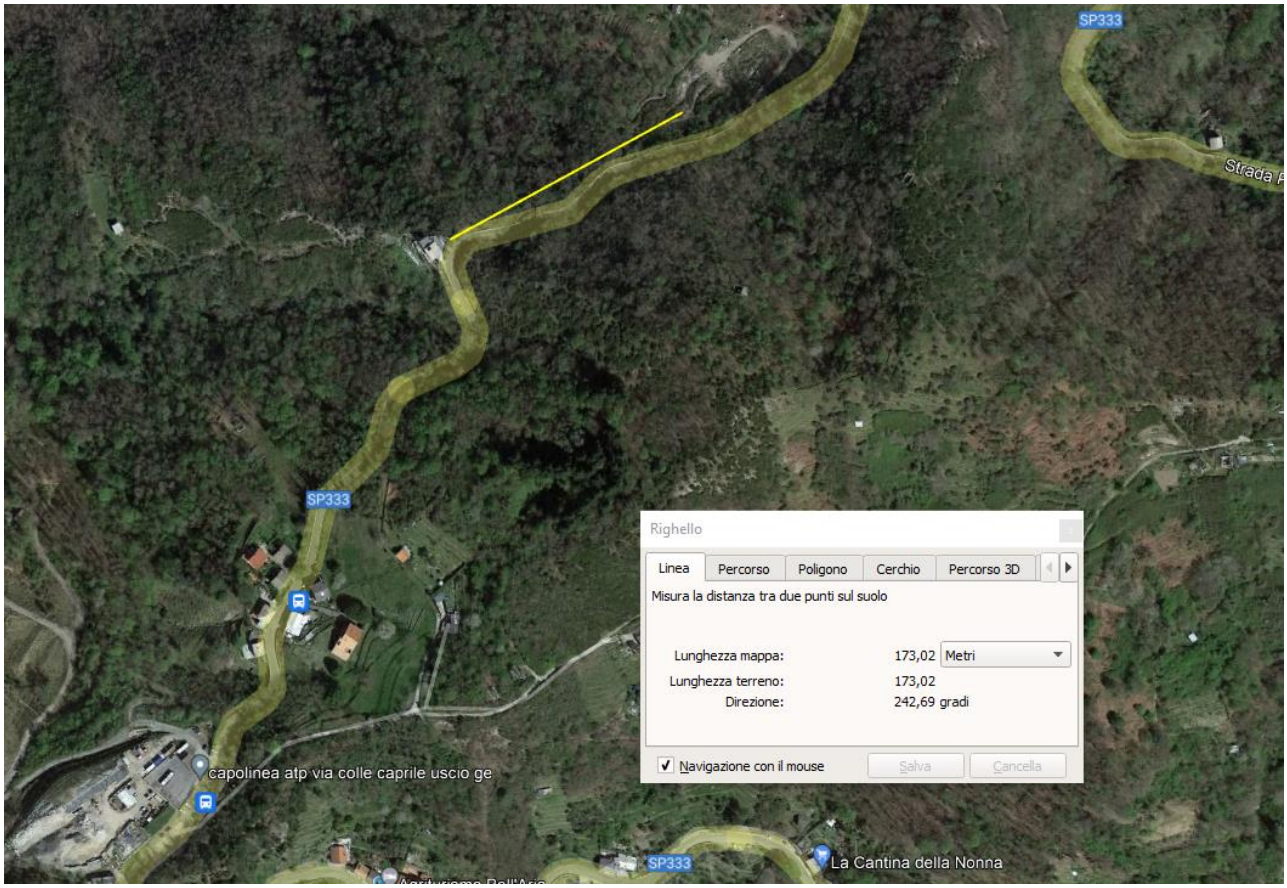
A seguito delle sottovalutazioni di cui al precedente punto anche la valutazione degli effetti sulla salute pubblica appare sottodimensionata. Nel progetto si evincerebbe che la popolazione esposta sarebbe solo quella ricompresa nell'area di studio.

L'IMPATTO ACUSTICO SUI NUCLEI ABITATI

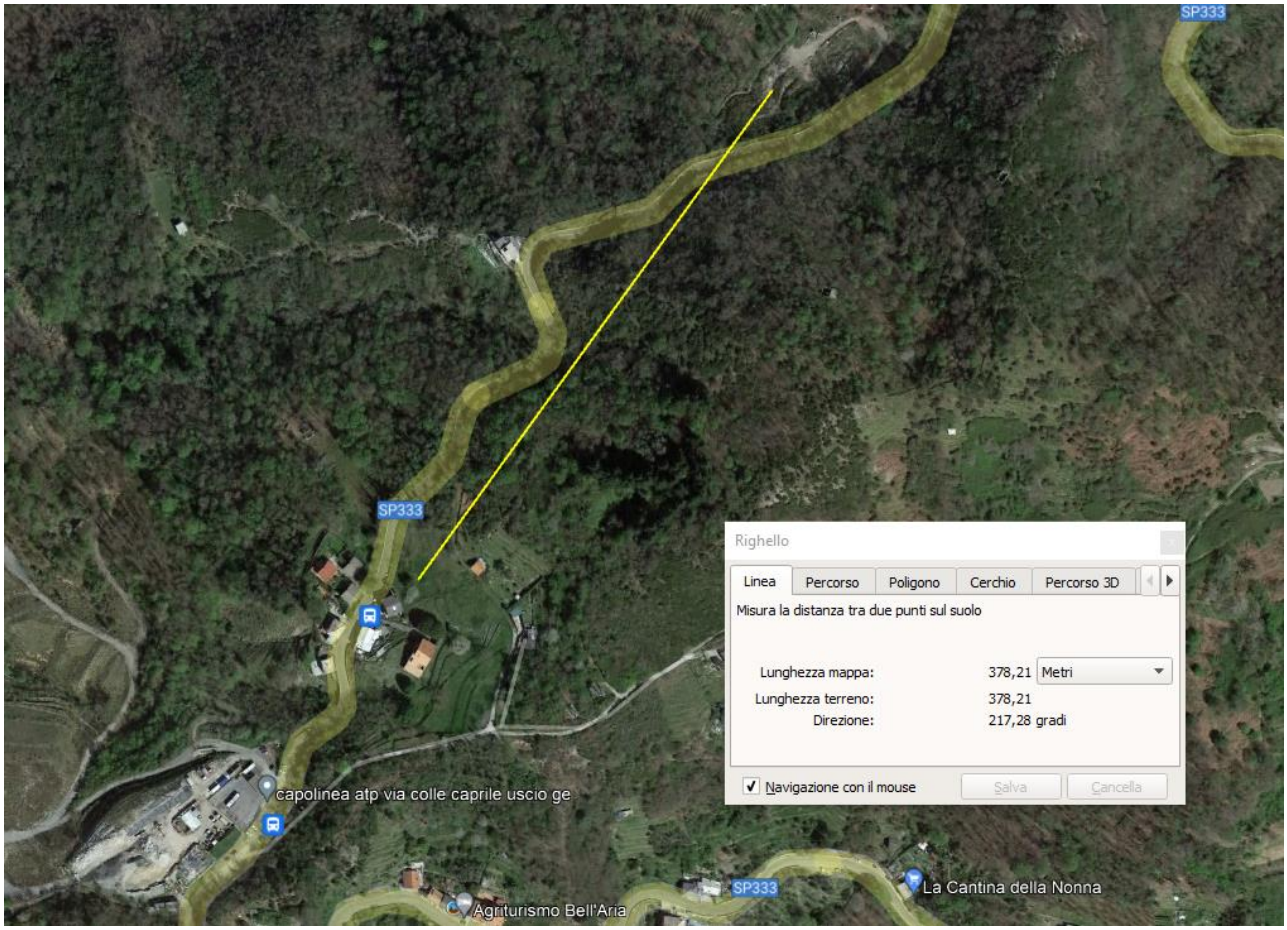
Le presenti ortofoto non vuole e non può essere un elaborato esaustivo dell'argomento ma è solo una traccia preliminare per far comprendere come l'impatto sia tutt'altro che poco significativo. Il contributo specifico dell'attività sui nuclei abitati frazionali è valutato a partire dai dati di progetto e dai rilievi forniti dal proponente.



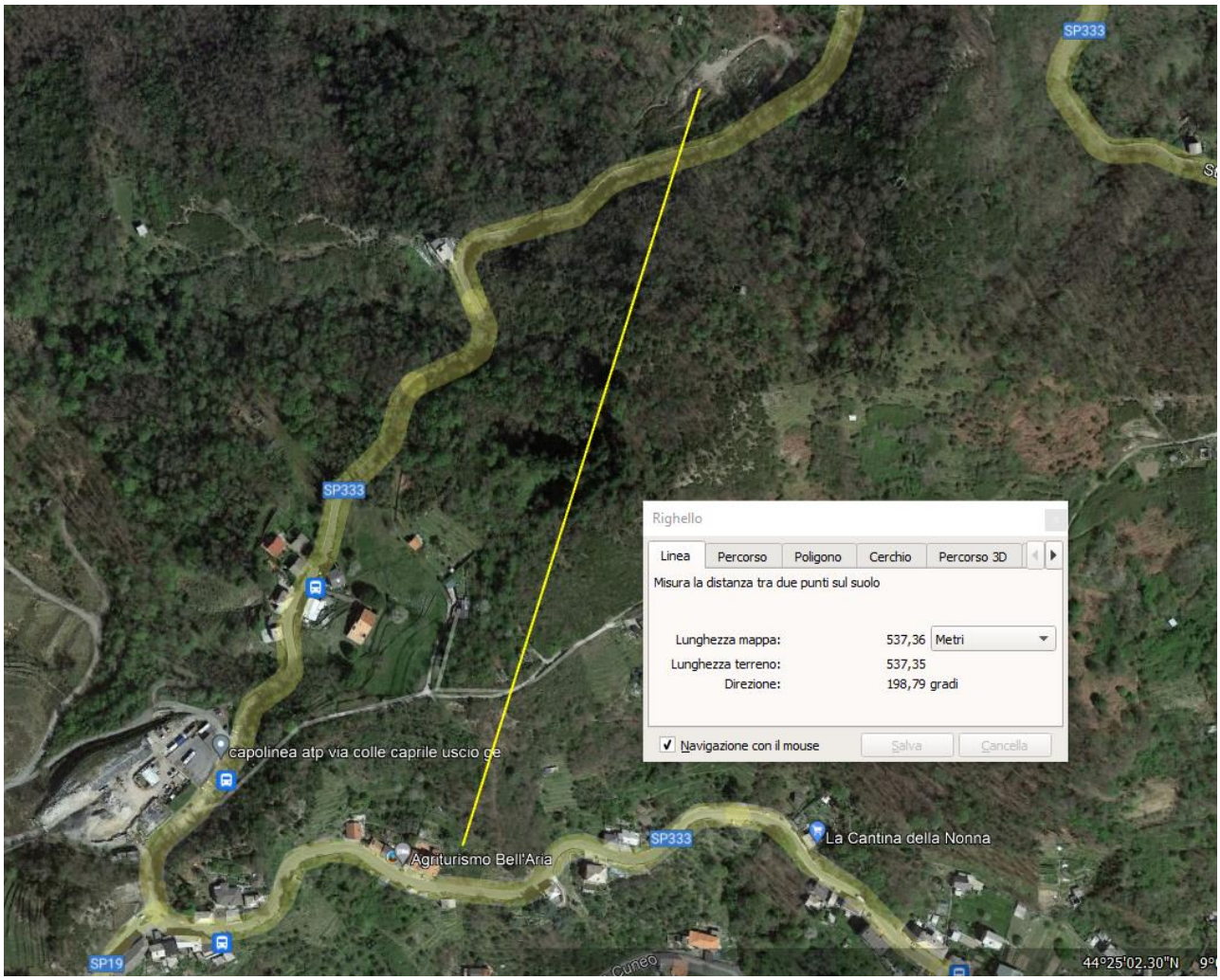
Estratto ortofotografico relativo alle distanze lineari dell'area di progetto con una attività di ristorazione.



Estratto ortofotografico relativo alle distanze lineari dell'area di progetto con una casa isolata.



Estratto ortofotografico relativo alle distanze lineari dell'area di progetto con il più vicino nucleo abitato.



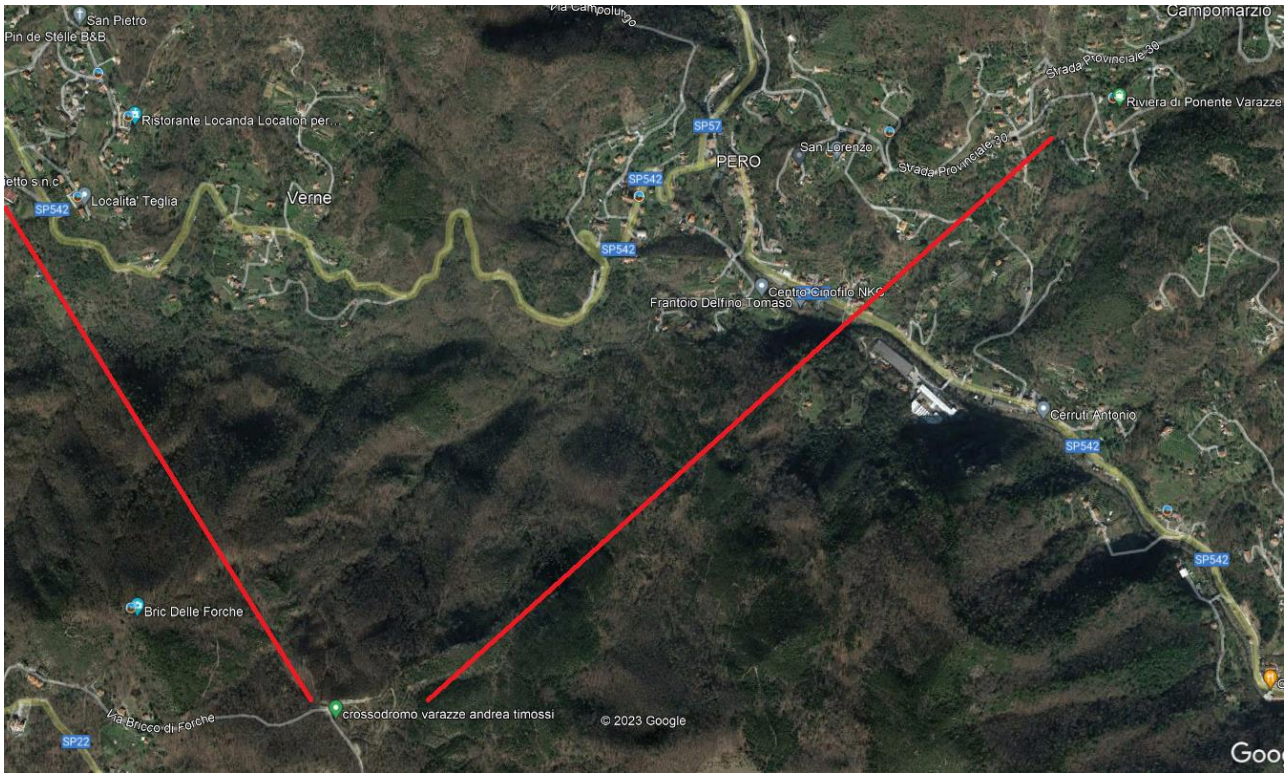
Estratto ortofotografico relativo alle distanze lineari dell'area di progetto con un nucleo con presenza di diverse abitazioni sparse.

Criticità e carenze progettuali vengono anche qui rilevate:
Con la nota Prot-2023-228453 del 28/2/2023 il Settore Ecologia della Regione ha evidenziato quanto segue in tema di impatto acustico: "La documentazione relativa alla valutazione di impatto acustico, datata luglio 2015, non risulta aggiornata, nonostante le segnalazioni pervenute in esito alla fase di adeguatezza e completezza documentale della procedura. In premessa, tale relazione indica che "la valutazione previsionale viene redatta quale rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della L.R.32/2012", pertanto il documento non risulta coerente con la procedura oggetto di esame (verifica di assoggettabilità alla VIA) e fa riferimento ad un livello di progettazione molto preliminare. Il documento presenta altresì alcune incongruenze: 1) non indica con precisione il tracciato e gli orari di utilizzo della pista: alla fine del paragrafo 3 sono riportati degli orari indicativi, che nel weekend sembrano interessare anche la fascia notturna, tuttavia la valutazione è stata svolta solo con riferimento al periodo diurno (paragrafo 9) 2) non è chiaro quali siano i recettori considerati all'interno della valutazione: al paragrafo 6 le misure per la caratterizzazione ante-operam sono state effettuate in prossimità della

zona del circuito, ove sembrerebbe essere presente un ricettore n. 1, ***mentre al paragrafo 9 si parla di un recettore posto a circa 280/300 metri di distanza, indicandolo come ricettore più esposto****; si ritiene pertanto che la relazione debba riportare una chiara individuazione dei recettori impattati e che la valutazione previsionale dei livelli di rumore sugli stessi debba essere esposta con maggiore chiarezza e dettaglio. Nelle conclusioni della valutazione, il tecnico indica che sia il limite assoluto d'immissione che quello d'emissione sono sopra il limite della classe acustica di appartenenza (Classe II), proponendo una revisione della classificazione acustica. Tale revisione sembra riferirsi all'area in cui sarà ubicata la pista, ma l'assenza di un'adeguata rappresentazione grafica della nuova classificazione acustica suggerita non consente una chiara identificazione della variante proposta. Premesso quanto sopra, con riferimento alla componente rumore, si rileva che la documentazione trasmessa non consente di quantificare compiutamente gli impatti sui recettori circostanti. Pertanto, in assenza di una relazione previsionale di impatto acustico aggiornata e riferita ad un livello di progettazione di maggiore dettaglio, non è possibile esprimere valutazioni sull'entità degli impatti provocati dall'opera, ai fini dell'assoggettabilità o meno del progetto al procedimento di VIA. Si segnala infine che la classificazione acustica ad oggi vigente non è coerente con la futura destinazione dell'area oggetto di intervento." Stante tutto quanto sopra riportato è evidente la necessità di richiedere i chiarimenti evidenziati finalizzati a verificare la possibilità di non assoggettare a VIA il progetto in esame.*

UN ESEMPIO. LA PISTA DI MOTOCROSS IN LOC. ROCCA GUARDIOLA IN COMUNE DI VARAZZE

Durante le manifestazioni o gare di motocross che si svolgono presso il circuito posto nell'entroterra di Varazze al confine con i Comuni di Celle ligure e Stella, si è più volte rilevato dagli scriventi, come la rumorosità prodotta da tali mezzi a motore in attività, producano rumori in tutta la vallata sottostante aperta e udibili anche in condizioni meteo favorevoli alla sua propagazione anche nelle aree limitrofe aperte a rilevante distanza, addirittura sono udibili rumorosità dei motori sebbene a bassa intensità a distanze chilometriche fino al di sopra della frazione Pero di Varazze !.



Estratto ortofotografico relativo all'ubicazione dell'impianto di motocross e la propagazione della rumorosità nella vallata prodotta dall'attività motoristica in atto.

Conclusioni.

Pertanto nel confermare le criticità dell'area, oltre alle carenze progettuali, si rilevano impatti difficilmente mitigabili per il progetto in questione.